



Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10

Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti locali

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 12

Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato "decreto", disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'allegato I del decreto.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
- b) salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;
- c) migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
- d) favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.

Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del decreto. La Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, può estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.

2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunità montane, delle Province e degli Enti di gestione dei Parchi, sentito il parere della Commissione regionale di cui

all'articolo 8, può proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.

4. La presente legge non si applica alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'articolo 2 del decreto.

Art. 3

Organismo ufficiale

1. La Regione, quale organismo ufficiale così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione.

Art. 4

Autorizzazione regionale

1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costituente di nuovi cloni, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).

2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto, le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione.

3. Nell'ambito del Registro regionale dei produttori, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2004, è istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Registro di carico e scarico

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico.

2. Il dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto.

3. La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n.

3 del 2004 assolve gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto.

Art. 6

Certificati di provenienza e certificati di identità clonale

1. Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 7 della presente legge è rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto.

2. I certificati di identità clonale relativi al materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti al Registro nazionale, nella sezione "cloni forestali", vengono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione.

4. Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, 3 e 7, del decreto.

5. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto.

Art. 7

Registro dei materiali di base

1. È istituito il Registro regionale dei materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nell'allegato I del decreto e di quelle eventualmente aggiunte in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge e presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto. Il Registro dovrà riportare, ove possibile, per ciascuna specie anche i diversi ecotipi di riferimento presenti nel territorio regionale. Il Registro è approvato e aggiornato con determinazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia forestale.

2. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al Registro regionale dei materiali di base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e alle strutture di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i materiali di base nel Registro. Ai fini dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può avvalersi delle Province competenti per territorio ed informa i proprietari tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sull'Albo pretorio del Comune competente per territorio.

4. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro.

5. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione

regionale di cui all'articolo 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal Registro.

6. La Regione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base di cui al comma 1 del presente articolo, anche attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6).

7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto.

8. La Giunta regionale con propri provvedimenti può stabilire le disposizioni applicative della presente legge.

Art. 8

Commissione regionale

1. La Giunta regionale istituisce una Commissione regionale tecnico-consulativa per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

2. La Commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia.

3. La Commissione regionale è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica-forestale, ed esprime pareri:

- a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge;
- b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali di base al Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5;
- d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'articolo 7, comma 6;
- f) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo del materiale forestale di

moltiplicazione, di cui all'articolo 15 del decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto, la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato previa specifica convenzione.

Art. 10

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del decreto.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Regione.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento), in produzione o deposito alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere utilizzato entro i termini fissati dall'articolo 18, comma 2, del decreto.

2. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 599 del 2 maggio 2007; oggetto assembleare n. 2488 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 153, in data 14 maggio 2007;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare III

"Territorio Ambiente Mobilità".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2007 del 7 giugno 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gianluca Borghi, nominato dalla Commissione in data 24 maggio 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 3 luglio 2007, atto n. 41/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 1) lettera n) del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 2

(omissis)

n) organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di autorità territoriale, alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (che concerne **"Norme in materia di tutela fitosanitaria -Istituzione della tassa fitosanitaria. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31"**) è il seguente:

«Art. 2 – Autorizzazione regionale

1. Le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione. (omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 4

(omissis)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (che concerne **"Norme in materia di tutela fitosanitaria -Istituzione della tassa fitosanitaria. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31"**) è il seguente:

«Art. 4 – Registro regionale dei produttori

1. Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Tale Registro assolve altresì le funzioni del Registro ufficiale dei produttori, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia.».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (che concerne **"Norme in materia di tutela fitosanitaria -Istituzione della tassa fitosanitaria. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31"**) è il seguente:

«Art. 5 – Obblighi del titolare di autorizzazione

(omissis)

2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

(omissis)».

2) Il testo dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 5
(omissis)

4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o viva, secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

NOTE ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 6

1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.

2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un nuovo certificato principale.

3. In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli organismi ufficiali provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresì rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.

(omissis)».

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 8, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 8

(omissis)

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie: selezionati, qualificati e controllati. In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: identificato alla fonte e selezionato, in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identità e provvedono affinché siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:

- in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria: identificati alla fonte, la partita risultante viene certificata come materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi;
- in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: di origine sconosciuta;
- laddove la mescolanza venga effettuata in conformità alle lettere a) e b) il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere costituito dal riferimento di registro di cui al comma 1, lettera f);
- nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

(omissis)

7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non è stato incluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerità.

(omissis)».

Comma 5

3) Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 8

1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:

- a) codice partita di materiale e numero del certificato principale, utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002;
- b) nome botanico;
- c) categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l);
- d) destinazione;
- e) tipo di materiale di base;
- f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
- g) regione di provenienza per i materiali di propagazione: identificati alla fonte e selezionati, o se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;
- h) origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;
- i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
- l) età e tipo di postime semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);
- m) se è geneticamente modificata.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie: selezionati, qualificati e controllati. In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: identificati alla fonte e selezionati, in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identità e provvedono affinché siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:

- a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria: identificati alla fonte, la partita risultante viene certificata come materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi;
- b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: di origine sconosciuta;
- c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformità alle lettere a) e b) il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere costituito dal riferimento di registro di cui al comma 1, lettera f);
- d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle gemme, la commercializzazione può avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.

5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni:

- a) numero del certificato principale o di altro documento d'identificazione o del codice partita di materiale di moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale è possibile risalire a tutti i dati relativi del certificato principale, produttore, età del materiale, nome botanico, vivaio di provenienza;
- b) il nome o il codice del fornitore;
- c) il quantitativo fornito;
- d) il nome botanico e in lingua corrente;
- e) la regione di provenienza, almeno per i materiali: identificati alla fonte e selezionati;
- f) i termini: ammissione provvisoria, per i materiali di moltiplicazione: controllati;
- g) se il materiale è stato propagato per via vegetativa;
- h) se il materiale è geneticamente modificato.

6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), le seguenti informazioni supplementari:

- a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;
- b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risultato è impossibile o poco pratica, la percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo specifico;
- c) il peso di 1000 unità di seme puro;
- d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulta impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo.

7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non è stato incluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerità.

8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

9. Nel caso di *Populus* spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino i numeri di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.

10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve avere le seguenti colorazioni:

- a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione identificati alla fonte;
- b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione selezionati;
- c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione qualificati;
- d) blu: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione controllati.

11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, autorizzati con le modalità di cui all'articolo 7, tutti i cartellini e i documenti ufficiali:

- a) recano la dicitura: Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati;
- b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione o un codice unico di identificazione conforme alle disposizioni impartite in sede comunitaria.

12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle re-

gioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.

4) Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree") è il seguente:

«Art. 9

1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.

2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purché tali prove siano iniziate anteriormente al 10 gennaio 2003 e attestino l'elevata qualità dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.

3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, è determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

NOTE ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree") è il seguente:

«Art. 10

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Il registro di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.

3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unità di ammissione, e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: identificati alla fonte e: selezionati è: consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle regioni di provenienza recante le seguenti informazioni:

- a) il nome botanico;
- b) la categoria;
- c) la destinazione;
- d) il tipo di materiale di base;
- e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o il codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
- f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:
 - 1) per la categoria: identificati alla fonte, regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
 - 2) per la categoria: selezionati, regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;
 - 3) per la categoria: qualificati, la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
 - 4) per la categoria: controllati, la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
- g) l'altitudine o estensione altimetrica;
- h) la superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arborei da seme;
- i) origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
- l) nel caso di materiali: controllati, occorre indicare se sono geneticamente modificati.

4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.

Comma 7

2) Il testo dell'articolo 11, comma 4) del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree") è il seguente:

«Art. 11

(omissis)

4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è

competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.».

NOTE ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 15, del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 15

1. Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, è assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.

2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.

3. Per le attività di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facoltà di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonché di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 15

(omissis)

2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.

(omissis)».

NOTE ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 16, del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 16

1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta

dall'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.

2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.

3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.

4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli articoli 6 e, è punito con, la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.

5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.

7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, è soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.

10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

NOTA ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne **"Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree"**) è il seguente:

«Art. 18

(omissis)

2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni.

(omissis)».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprietà degli Enti locali, o nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.

Art. 2 Affidamento della gestione

1. Per "gestione dell'impianto sportivo" si intende

l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2. Sono esclusi dalla presente legge:

- a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- b) gli impianti gestiti direttamente dagli Enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3.

3. Gli Enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, o sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

Art. 3

Modalità di affidamento

1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

- a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

3. Gli Enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.

Art. 4

Criteri per l'affidamento

1. Nell'adozione dell'atto di cui all'articolo 3, comma 3, gli Enti locali tengono conto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini

e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

- b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, è disposta a fare sull'impianto.

2. Gli Enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.

Art. 5

Convenzioni

1. Gli Enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia.

Art. 6

Informazione, vigilanza e controllo

1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori degli impianti sportivi, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e

ogni altro elemento utile all'attività di monitoraggio e ricerca del sistema sportivo regionale.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 sono esercitate dall'ente proprietario.

Art. 7

Norma transitoria

1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni nella stessa contenute entro il 31 dicembre 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Pironi, Lucchi, Salsi e Barbieri; oggetto assembleare n. 2332 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 148 in data 15 marzo 2007;
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura

Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 20 giugno 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Massimo Pironi, nominato dalla Commissione in data 21 marzo 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana 3 luglio 2007, atto n. 42/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003"**) è il seguente:

«Art. 90 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

(omissis)

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (che concerne **"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"**) è il seguente:

«Art. 113

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione

del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è ineditibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i

servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 90, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003"**) è il seguente:

«Art. 90

(omissis)

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

(omissis)».

3) Il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (che concerne **"Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione"**) è il seguente:

«Art. 7

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.».

4) Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (che concerne **"Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"**, **Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"**) è il seguente:

«Art. 4 - Registri delle associazioni di promozione sociale

- Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
- Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.
- Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:
 - le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
 - gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.
- Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
- L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
- L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).».

NOTA ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (che concerne **"Norme in materia di sport"**) è il seguente:

«Art. 4 - Monitoraggio e ricerca

- La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.
- Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì, studi, ricerche ed attività di divulgazione.
- I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 12

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA**la seguente legge:***Art. 1**
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Art. 2
Soggetti

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.

Art. 3
Interventi

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.

Art. 4
Obiettivi

1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:
- a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;
- b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;
- c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
- d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

Art. 5
Norma finanziaria

1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Varani, Villani, Nanni, Bartolini, Parma e Monaco oggetto assembleare n. 2060 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 127, in data 22 dicembre 2006;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la salute e politiche sociali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni

assembleari II "Politiche economiche" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2007 del 27 giugno 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gianni Varani, nominato dalla Commissione in data 24 gennaio 2007:

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana 3 luglio 2007, atto n. 43/2007.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento